



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 678

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area II - Sviluppo Economico e Demografici

SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO N. 53 DEL 10-08-2020

**Oggetto: Sistemi Informativi - Affidamento Incarico di Data Protection Officer alla
Soc. Halley Informatica**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000
Lì 28-08-2020

Il Responsabile dell'area finanziaria
F.to Finocchietti Domenico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-08-2020 al 12-09-2020

Arenzano, lì 28-08-2020

Registro Pubblicazioni n. 1154

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 27.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2021/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 244 del 31/12/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 e successive riapprovazioni;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 30/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione assestato, parte contabile, per il triennio 2020/2022;

Dato atto che il D.Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni", prevede che *"I documenti informatici delle pubbliche Amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta"*;

Preso atto che con Circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 103 del 5.05.2017, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, ha disposto la sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" con nuove misure minime per la sicurezza informatica a cui le stesse Pubbliche Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il termine del 31.12.2017;

Considerato che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Tenuto conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;

- disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

Considerato pertanto ai sensi della suddetta normativa che occorre rinnovare l’incarico di Data Protection Officer (DPO) per l’ente Comune di Arenzano;

Premesso che

- l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con la quale i fornitori prescelti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte PP.AA.;
- la legge del 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) all’art. 1 comma 130 di modifica dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto l’innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA)

Accertata quindi la possibilità di effettuare gli acquisti e servizi in economia attraverso affidamento diretto sussistendo le condizioni per l’applicazione degli artt. 30, 35 e 36, in particolare al comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, che consentono l’affidamento diretto qualora adeguatamente motivato;

Visto l’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con le successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile di procedimento indicante:

- il fine che con il provvedimento si intende perseguire
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
- le modalità di scelta ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per le motivazioni citate nel corso della premessa e per i contenuti di questa, il presente provvedimento è configurato secondo l’obbligo introdotto dalla legge sul procedimento amministrativo, di non aggravare il medesimo e quindi, tradotto nella presente semplice fattispecie, di non duplicare la produzione di atti e provvedimenti, la presente determinazione assume il valore di determina a contrarre e quello di impegno di spesa;

Rilevato:

- che l'importo stimato del servizio fornitura in oggetto, oneri fiscali esclusi, ammonta ad € 3.300,00 . = ed è pertanto inferiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che si tratta di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 ed al di sotto dei 5.000,00 euro;

Dato atto che:

-l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla base:

-l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto del preventivo di spesa pervenuto il 11/06/2020 via PEC, prot. 9635, con cui la ditta Halley Informatica Srl., con sede in Via Circonvallazione 131 – 62024 Matelica (MC), P.IVA00384350435, ha articolato la propria offerta come da allegato prospetto, per un totale di € 3.300,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di affidare direttamente l'incarico annuale di Data Protection Officer alla HALLEY Informatica S.r.l., con sede in Via Circonvallazione 131, Matelica (MC) ;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma, nella sostanza e nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e' totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 Gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo i dispositivi di cui alla Legge 7 Agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 1°) come modificata dalla Legge 11 Febbraio 2005, n. 15 e dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i., il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di impegnare la somma complessiva di euro 4.026,00, in favore della Società HALLEY INFORMATICA Srl Via Circonvallazione 131 – 62024 Matelica (MC), P.IVA00384350435 per l'affidamento dell'incarico Data Protection Officer (D.P.O.) per il periodo 01/10/2020 – 30/09/2021, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata;
- 2) di imputare la spesa di euro 4.026,00 cui sopra all'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2021/2022 in quanto è l'esercizio in cui la prestazione viene resa secondo le seguenti modalità:

TITOLO I
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8
CTE U. 1.03.02.19.006
Imp. 1226/2020
CIG n. Z5D2DF4ADE

- 3) di dare atto che la presente spesa rientra tra le spese istituzionali non rilevanti ai fini IVA;
- 4) di dare atto che:
 - a) il fine che con il contratto garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di Privacy e dati personali;
 - b) l'oggetto del contratto riguarda l'incarico di Data Protection Officer;
 - c) la forma contrattuale è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - d) le clausole essenziali sono indicate nelle Condizioni Generali di Contratto relative.
- 5) di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli enti territoriali;
- 6) di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Arenzano che il Responsabile Unico del Procedimento è Ticineto Renzo, responsabile Area 2[^] - Sviluppo economico e demografici
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e soggiace agli obblighi di cui all'art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE
F.to TICINETO RENZO

Pareri:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		
Si attesta che il presente atto è conforme all'originale		
Registro Pubblicazioni	1154	Data _____
Data	28-08-2020	Firma _____

